

Svolgimento del processo

1- Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, R.C.L., dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esprimeva di essere stato inquadrato nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del ccnl 26.5.99. Sosteneva che a fini giuridici ed economici dovesse essere riconosciuta tutta l'anzianità maturata - anteriormente a quella data - per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell'anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del ccnl 15.3.01 sulla base del sistema della temporizzazione", facendo applicazione della più favorevole norma dell'art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora vigente.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1020 del 2008, rigettava l'impugnazione.

Affermava il giudice di appello che l'art. 66, comma 6, doveva ritenersi ancora vigente e non abrogato dall'art. 8 del contratto collettivo integrativo, per il fatto che quest'ultima disposizione non disciplinava la ricostruzione della carriera - tema oggetto del giudizio - ma il diverso istituto della temporizzazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione il MIUR, che deduceva:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma 6, del ccnl del comparto scuola del 4 agosto 1995; degli artt. 34 e 48 del ccnl del comparto scuola del 26 maggio 1999; degli artt. 8 e 9 del ccnl del 15 marzo 2001; degli artt. 87 e 142 del ccnl del comparto scuola del 24 luglio 2003.

Il ricorrente prospettava il seguente quesito di diritto: se a coloro i quali sono stati inquadrati nel profilo professionale di dirigenti dei servizi amministrativi e generali in prima attuazione dell'art. 34 del ccnl del comparto scuola del 26 maggio 1999, in quanto in servizio nell'anno scolastico 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative e nei Conservatori e nelle Accademie, con contratto a tempo indeterminato e in possesso del profilo professionale di responsabile amministrativo, previa frequentazione di un corso di formazione, si applica il disposto del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 per effetto del richiamo contenuto nell'art. 66, comma 6, del ccnl del 4 agosto 1995, tenuto conto che l'art. 48 del ccnl del 26 maggio 1999 dispone che le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate del presente ccnl restano in vigore in quanto compatibili, tenuto conto che il suddetto inquadramento non è seguito né a nomina in ruolo né a transito da un ruolo ad altro nell'amministrazione scolastica, evenienze presupposte dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 e che in sede di contrattazione collettiva, con l'art. 8 del ccnl del 15 marzo 2001 e con l'art. 87 del ccnl del 24 luglio 2003, le parti hanno dettagliatamente definito la retribuzione spettante in conseguenza dell'inquadramento del nuovo profilo professionale.

2) Insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia costituito dalla compatibilità dell'art. 8 del ccnl del 15 marzo 2001 con la disciplina di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 richiamata nell'art. 66, comma 6, del ccnl del 4 agosto 1995.

4.-Si difendeva con controricorso la R., che depositava memoria.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è meritevole di accoglimento in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni sollevate (v. tra le altre, Cass. 1.3.10 n. 4885, Cass. 2.12.10 n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24.2.1 In. 4805).

2.- In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il ccnl 4.8.95 - Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 - all'art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui l'accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

3.- Con il ccnl 26.5.99 - Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - all'art. 34, viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ..." (descritto nell'annessa tabella A),

con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

Per l'accesso al profilo professionale del DSGA detto ccnl 26.5.99 richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all'obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un'area all'altra (nella specie da C a D) contemplato dall'art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

4.- Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell'art. 34 ccnl 26.5.99, si riferisce l'art. 8 del ccnl 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del Comparto Scuola, così determinandone il trattamento retributivo dall'1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori".

Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell'inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

5.- In questa prospettiva, poi, l'art. 87 del ccnl 24.07.03, Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall'1.1.03, ai DSGA destinatari dell'incremento retributivo previsto dell'art. 8, comma 1, del ccnl 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell'equiparazione retributiva tra il personale appartenente all'ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori".

6.- Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall'Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell'anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

7.- La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l'art. 142, lett. f), punto n. 8, del ccnl 24.7.03, Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel Comparto Scuola l'art. 66, comma 4, del ccnl 4.08.95.

Per questa norma "restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19.06.70 n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23.08.88 n. 399, art. 4".

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale): "ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno, 1970, n. 370, art. 3 conv. con

modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".

8.- Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell'accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall'applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l'inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l'onere finanziario dell'amministrazione correlato ad una "promozione" pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all'esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

9.- Non è condivisibile l'assunto secondo cui l'art. 8 del ccnl del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

Dispone, infatti, il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Come si può constatare, in queste disposizioni l'applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all'ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell'ulteriore progressione economica".

Dunque, non in sede di immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore.

Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell'ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale - precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali - ed in un momento successivo all'inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall'art. 8 del ccnl del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva. E' invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche".

10.- Quanto al disposto di cui all'ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all'art. 8 ccnl 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell'ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

11.- Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all'art. 8 ccnl 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l'affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del ccnl 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l'art. 1362 c.c, perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall'espressione "continua a trovare applicazione ...", che vale ad escludere l'introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell'intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, ccnl 4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall'art. 48 ccnl 26.5. 99 (per la quale "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente ccnl, restano in vigore in quanto compatibili") e della

norma finale di cui all'art. 19 dello stesso ccnl 15.3.01 (per la quale "Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del ccnl 26.5.1999").

L'impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l'art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall'altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell'art. 8; sia il disposto dell'art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell'art. 8 del ccnl del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all'aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l'incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell'ambito della regolamentazione complessiva di cui all'art. 8 del ccnl del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l'applicazione delle regole generali.

12.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall'1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in caso di passaggio di categoria - con la considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva - e non dalla (pretesa) norma speciale dell'art. 8 del ccnl del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il ccnl per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l'operatività con decorrenza dall'1.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha ommesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico, come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.

11.1998 e dal 1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l'altro - pur affine - profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l'elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il ccnl sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall'art. 8 del ccnl del 2001, il quale - è opportuno sottolineare - espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell'inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell'entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell'ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l'accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall'art. 8 del ccnl del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del ccnl del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell'anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

13.- Non sussiste contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell'art. 8 del ccnl del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre

natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico - in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l'incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all'art. 34 del ccnl del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell'anzianità effettiva (si tratta, all'evidenza, di comportamenti dell'amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell'art. 45, cit.).

14.- Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l'Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l'art. 34 del ccnl 26.5.99 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione, e l'art. 8 del ccnl 15.3.01 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall'1.9.00. Oggetto della controversia è, dunque, non l'esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l'interpretazione che di quelle norme l'Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni.

L'indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell'interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell'Amministrazione. E', pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l'interpretazione data alla norma collettiva - peraltro corretta, sulla base delle regole dell'ermeneutica l'Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

15. - Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va dunque accolto, dato che il trattamento economico spettante dall'1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell'art. 34 ccnl del Comparto Scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all'art. 8 del ccnl 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso Comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.

16.- Cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384, c.p.c. e così rigettare l'originaria domanda del dipendente.

17.- La circostanza che la giurisprudenza di legittimità qui richiamata è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, costituisce motivo di compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda del dipendente. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2011